



È stato considerato l'assegno mensile di carica lire 500.000 (delibera consiliare del 20 giugno 1952)

### Rendita vitalizia.

L'art. 2 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che all'impiegato che abbia maturato 30 anni di servizio spetta una rendita mensile posticipata corrispondente ai 20/30 dell'ultimo emolumento mensile percepito, con esclusione della aggiunta di famiglia, assegni familiari, ecc.

L'ultimo capoverso di detto articolo dispone che per il personale per il quale si computano gli anni di servizio prestati presso altre amministrazioni, la rendita di cui sopra sarà determinata al netto di quella eventualmente ad esso corrisposta da detta amministrazione a titolo di pensione o altro assegno analogo.

In relazione a quanto sopra, dai 20/30 dell'assegno di carica spettante a titolo di rendita è stato detratto un dodicesimo della pensione annua percepita